



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)  
Tel. 07315381 - Fax 0731538328 - C.F. e P.I. 00135880425

---

## CAPITOLATO D'ONERI

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA, DI RINNOVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI E L'AMPLIAMENTO DEGLI STESSI CON L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI.**

PERIODO DALL' 1-01-2010 AL 31-12-2015

## INDICE

Art. 1 – Oggetto della concessione	4
Art. 2 – Durata della concessione	4
Art. 3 – Valore dell'affidamento e relative spese	5
Art. 4 – Disposizioni relative al contratto di concessione	5
Art. 5 – Garanzia a corredo dell'offerta	6
Art. 6 – Cauzione a garanzia del servizio	6
Art. 7 – Corrispettivo per la gestione	6
Art. 8 – Criteri di aggiudicazione del servizio	7
Art. 9 – Gestione del servizio	9
Art. 10 – Impianti ed attrezzature per pubbliche affissioni	9
Art. 11 – Norme di sicurezza generali	11
Art. 12 – Sicurezza sul luogo di lavoro	11
Art. 13 – Domicilio ed ufficio della concessionaria-Funziionario responsabile-Controlli	12
Art. 14 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti	12
Art. 15 – Divieto di subappalto	13
Art. 16 – Spese inerenti la concessione	13
Art. 17 – Personale	13
Art. 18 – Affissioni	14
Art. 19 – Adempimenti e pagamento dell'aggio	14
Art. 20 – Versamenti	15
Art. 21 – Stampati-Bollettari-Registri-Contabilità	16
Art. 22 – Altri obblighi del concessionario	17
Art. 23 – Vigilanza e controllo	18
Art. 24 – Penalità	18

Art. 25 – Assicurazione	19
Art. 26 – Controversie	19
Art. 27 – Decadenza della concessione-Sostituzione del Comune	19
Art. 28 – Esecuzione d'ufficio	20
Art. 29 – Recesso unilaterale dell'amministrazione	20
Art. 30 – Garanzia e riservatezza dei dati ex d.lgs. 196/2003	21
Art. 31 – Riferimenti normativi - Allegati	21

## **ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), della Tassa Smaltimento Rifiuti Giornaliera (TARSUG), la rimozione ed il totale rinnovamento degli impianti pubblicitari esistenti per affissioni presenti sul territorio comunale pari a 1.970,45 metri quadrati di superficie, così suddivisi:

- Poster	552,80 mq
- quadri murali	144,61 mq
- superficie	394,40 mq
- <u>stendardi</u>	<u>878,64 mq</u>
totale	1.970,45 mq;

l'incremento degli stessi per affissioni fino al totale di metri quadrati 4.000,00, così ripartiti:

- messaggi istituzionali	15%
- messaggi commerciali	70%
- affissioni private	15% (oltre gli impianti privati installati nei distributori di carburante e negli autolavaggi);

nonché la manutenzione degli impianti esistenti e da realizzare.

Gli impianti pubblicitari per affissioni saranno eseguiti nel pieno rispetto delle regole e procedure previste dalle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate alla "Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni", redatta in attuazione del Regolamento vigente in materia di applicazione di imposta per il servizio delle Pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/1993 e successivo n. 446/97, approvato con Delibera di C.C. n. 74 del 30.03.2009.

L'Amministrazione comunale di Jesi provvede all'affidamento dei servizi suddetti ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ai fini di cui al precedente comma si precisa che il Comune di Jesi appartiene alla III classe, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## **ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, unica e inscindibile, avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, naturali successivi e continui, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione. Al termine della concessione, il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. La Ditta affidataria si impegna altresì, alla fine del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta della Stazione appaltante, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti.

### **ART. 3 VALORE DELL’AFFIDAMENTO E RELATIVE SPESE**

Il valore presunto dell’affidamento, ai soli fini della determinazione del contributo da corrispondere all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, è stimato in € 2.124.000,00 determinato applicando l’aggio massimo posto a base di gara pari al 24,00 % sull’incasso annuale presunto di € 1.475.000,00 (calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni - I.C.P. € 846.965,65; TOSAP e TARSUG € 627.901,37) moltiplicato per la durata dell’affidamento (6 anni).

Con la Ditta concessionaria si farà luogo a stipulazione di contratto in forma pubblico-amministrativa.

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, registrazione del contratto e spese di bollo, ecc.) accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della Ditta concessionaria.

In pendenza della stipulazione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, alla Ditta concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata stipulazione del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito, valutato secondo i prezzi riportati nell’offerta.

### **ART. 4 DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata in concessione ad aggio.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e dal D.Lgs 446/97 e s.m.i. e dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto della concessione.

Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la sua attuazione. Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV, del Codice civile.

**ART. 5**  
**GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2% (dueper cento) dell'importo stimato dell'appalto di € 2.124.000,00, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante e dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione appaltante. Tale cauzione, per la Ditta aggiudicataria, sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

**ART. 6**  
**CAUZIONE A GARANZIA DEL SERVIZIO**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art.113 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e per un importo pari ad € 550.000,00. La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Jesi.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.

In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione.

**ART. 7**  
**CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE**

Per la concessione del servizio di gestione per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa smaltimento rifiuti giornaliera, per lavori di rimozione e di totale rinnovamento degli impianti pubblicitari esistenti per affissioni sul territorio comunale, l'ampliamento



progetto deve rispettare le regole e le procedure previste dalle “Norme Tecniche di Attuazione” allegata alla “Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni”, redatta in attuazione del Regolamento vigente in materia di applicazione di imposta per il servizio delle Pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/1993 e successivo n. 446/97, approvato con Delibera di C.C. n. 74 del 30.03.2009.

Il punteggio massimo di venticinque punti sarà attribuito tenendo conto:  
della qualità e del valore economico del progetto (materiali impiegati, tipologia degli impianti per affissioni, tecnologia costruttiva, supporti, colori, strutture di fondazione, ecc.)

MAX PUNTI 20

dell'eventuale riduzione della tempistica di realizzazione prevista all'art. 10 del presente capitolato.

MAX PUNTI 5

## 2) PROGETTO TECNICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO

MAX PUNTI 35

In detto progetto dovranno essere indicate in maniera dettagliata la modalità di gestione dei servizi oggetto della presente gara, in conformità con quanto disposto dal capitolato d'appalto, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi medesimi e dovrà essere applicabile e realizzabile. Il progetto dovrà essere specifico per la realtà del Comune di Jesi e non generico.

La proposta, redatta in lingua italiana, dovrà prevedere una serie di elaborati descrittivi, in formato A4, massimo per sub-criterio dieci cartelle, suddivisa nei seguenti sub-criteri:

- Progetto di organizzazione e gestione del servizio (gestione del personale, front-office, apertura al pubblico, ecc). MAX PUNTI 25

- Iniziative e progetti di recupero dell'evasione MAX PUNTI 10

### B – OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 40

I 40 punti attribuibili per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto sono così suddivisi:  
al concorrente che avrà offerto l'aggio annuale più basso saranno assegnati 40 punti.

Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio ditta N} = \frac{40 \times \text{aggio più basso}}{\text{aggio offerto Ditta N}}$$

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, indeterminate o in aumento.

L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

La commissione giudicatrice procederà alla verifica della congruità delle offerte presentate ai sensi di quanto prescritto dall'art. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.



## **ART. 9 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della presente concessione e' da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e s.m.i., dei regolamenti tributari e delle tariffe deliberate dal Comune di Jesi, delle norme previste dallo Statuto dei Contribuenti, della normativa che prevede l'applicazione del ravvedimento operoso, della norme contenute nella legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso e di ogni altra normativa regolante la materia, nonché di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente verranno adottate.

Ai contribuenti soggetti alla tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta sulla pubblicità annuale, il concessionario dovrà inviare un preavviso di scadenza per i contribuenti iscritti negli elenchi, almeno 20 giorni prima del pagamento, con l'indicazione del relativo importo e allegato bollettino di c.c. postale e le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso.

Nessun diritto e' dovuto al concessionario oltre all'aggio di cui al precedente art. 7 e fatto salvo il rimborso per spese postali e di notifica.

Il rappresentante del concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio Tributi del Comune.

Il Concessionario dovrà gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire all'ufficio Tributi del Comune di Jesi, annualmente, entro il 30 dicembre, ed alla fine dell'appalto di concessione, le banche dati complete, distinte e leggibili su supporto informatico (files excel) di ICP, TOSAP e TARSUG.

Entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro il termine previsto annualmente per legge, il Concessionario dovrà fornire il rendiconto giudiziale ai sensi di legge.

## **ART. 10 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il Concessionario del servizio, entro 120 giorni dalla stipula del contratto, nel rispetto della quantità prescrittiva riportata all'art. 1 delle superfici degli impianti pubblicitari esistenti e nuovi, considerando per quanto possibile i posizionamenti suggeriti nella "Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni" e nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione e sulla base del progetto preliminare presentato in sede di gara, deve presentare un progetto esecutivo relativo agli impianti pubblicitari dell'intero territorio comunale di Jesi. La ripartizione percentuale dei 4.000,00 metri quadrati previsti di affissioni dovrà essere ripartita come segue:

- messaggi istituzionali: 15 %
- messaggi commerciali: 70 %
- affissioni private: 15 % (oltre gli impianti privati installati nei distributori di carburante e negli autolavaggi).

Il progetto esecutivo seguirà gli obiettivi e le indicazioni riportate nella "Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni" e diventerà attuativo una volta approvato dal Comune di Jesi.

Il progetto di cui sopra dovrà essere accompagnato dalle verifiche al rilievo allegato alla Variante al Piano

Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni, da realizzare di concerto con l'Amministrazione Comunale, con riferimento alle norme e agli elaborati della Variante predetta, e dalla catalogazione degli impianti nelle seguenti classi previste all'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione:

- impianti fatiscenti;
- impianti abusivi;
- impianti con autorizzazioni scadute;
- impianti non conformi;
- impianti conformi.

Al progetto esecutivo dovranno inoltre essere allegati il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) e c), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei luoghi di lavoro.

Il Concessionario può, nel corso dei lavori di modifica e di installazione di nuovi impianti pubblicitari, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Il Concessionario del servizio, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà rimuovere gli impianti pubblicitari di affissione abusivi e gli impianti non rispondenti alle Norme Tecniche di Attuazione previste dalla Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni.

Il Concessionario del servizio, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà uniformare ed adeguare alle norme di legge tutte le installazioni di impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, con autorizzazione difforme da quella richiesta, e quindi che allo stato di fatto non hanno i requisiti conformi a quanto definito nella Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni e da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Il Concessionario del servizio, entro il primo anno contrattuale, dovrà rimuovere almeno il 25 % (venticinque per cento) degli impianti pubblicitari esistenti con la fornitura e l'installazione di nuovi impianti pubblicitari in sostituzione degli stessi, e dovrà provvedere alla fornitura e installazione di almeno 500 mq di impianti pubblicitari aggiuntivi agli esistenti, il tutto eseguito in conformità e rispetto delle norme e regole previste dall'allegato "Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni" e del progetto esecutivo presentato dal Concessionario ed approvato dal Comune di Jesi.

Il Concessionario del servizio, entro il secondo anno contrattuale, dovrà rimuovere almeno un ulteriore 25 % (venticinque per cento) degli impianti pubblicitari attualmente esistenti con la fornitura e l'installazione di nuovi impianti pubblicitari in sostituzione degli stessi, e dovrà provvedere alla fornitura e installazione di almeno 500 mq di impianti pubblicitari aggiuntivi agli esistenti, il tutto eseguito in conformità e rispetto delle norme e regole previste dall'allegato "Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni" e del progetto esecutivo presentato dal Concessionario ed approvato dal Comune di Jesi.

Il Concessionario del servizio, entro il terzo anno contrattuale, dovrà rimuovere almeno un ulteriore 25 % (venticinque per cento) degli impianti pubblicitari attualmente esistenti con la fornitura e l'installazione di nuovi impianti pubblicitari in sostituzione degli stessi e dovrà provvedere alla fornitura e installazione di almeno 500 mq di impianti pubblicitari aggiuntivi agli esistenti, il tutto eseguito in conformità e rispetto delle norme e regole previste dall'allegato "Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni" e del progetto esecutivo presentato dal Concessionario ed approvato dal Comune di Jesi.

Il Concessionario del servizio, entro il quarto anno contrattuale, dovrà rimuovere i restanti impianti pubblicitari

attualmente esistenti con la fornitura e l'installazione di nuovi impianti pubblicitari in sostituzione degli stessi e dovrà effettuare la fornitura e l'installazione dei residuali nuovi impianti pubblicitari (fino a concorrenza di 2.029,55 mq di superficie aggiuntiva rispetto a quella esistente), il tutto eseguito in conformità e rispetto delle norme e regole previste dall'allegato "Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni" e del progetto esecutivo presentato dal Concessionario ed approvato dal Comune di Jesi.

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti di cui all'art. 1, in piena efficienza e manutenzione.

Tutti gli impianti installati dal Concessionario, alla scadenza del contratto, diventeranno di proprietà del Comune di Jesi. Il Concessionario con la sottoscrizione del contratto di concessione dichiara, fin da ora, che nulla ha da pretendere dall'Amministrazione appaltante sugli impianti da esso installati.

## **ART. 11 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.

Il Concessionario non può iniziare o continuare i lavori se non ottempera adeguatamente e scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.

## **ART. 12 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Concessionario deve fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

**ART. 13**  
**DOMICILIO ED UFFICIO DELLA CONCESSIONARIA**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE - CONTROLLI**

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

1. a nominare il "Funzionario responsabile" di cui all'art.11 del D.Lgs. 507/93, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio.  
Detto funzionario dovrà trasmettere al Responsabile dell'Ufficio tributi una relazione semestrale dettagliata, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione, con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento funzionale del pubblico servizio;
2. a ricevere gli eventuali reclami degli utenti o committenti del pubblico servizio;
3. ad assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario e di occupazione suolo pubblico esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni, procedendo al recupero di tutte le somme evase, in ciò avvalendosi della procedura di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge.

Il Concessionario dovrà eleggere e mantenere, per tutta la durata della concessione, domicilio in Jesi presso il quale l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni tempo, indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari, ed ogni altra comunicazione, con facoltà del Comune di fare comunicazioni direttamente alla sede legale del Concessionario.

Il predetto ufficio dovrà recare all'esterno un'insegna con la dicitura: "concessionario dei Servizi di Accertamento e riscossione Affissioni, Pubblicità, T.A.R.S.U.G. e T.O.S.A.P – Ditta:..." nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

Tale ufficio dovrà essere provvisto di personale in grado di ricevere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti i servizi oggetto di concessione che si intenderanno come personalmente rivolte al Concessionario.

Il Concessionario dovrà esporre al pubblico nell'ufficio anzidetto le tariffe dei servizi, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con le indicazioni delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Dovrà inoltre tenere a disposizione del pubblico, nel locale allo stesso destinato, in posizione ben visibile, la tariffa relativa ai diritti di affissione e alla imposta pubblicità.

Detto Concessionario dovrà, infine, rendere noto un recapito cui l'Amministrazione Comunale potrà rivolgersi, per i casi di comunicazioni urgenti, nelle ore di chiusura del predetto ufficio.

**ART. 14**  
**OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

E' fatto obbligo al Concessionario di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari ed i provvedimenti emanati od emanandi dall'Amministrazione Comunale che abbiano comunque attinenza con i servizi da essa assunti.

In particolare il Concessionario e' obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le

disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni, nonché quelle contenute negli appositi regolamenti comunali dei tributi oggetto della presente concessione.  
In difetto di norma di legge o di regolamento il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune ritenesse opportuno impartire, per il regolare funzionamento del servizio oggetto di concessione.

#### **ART. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.

#### **ART. 16 SPESE INERENTI LA CONCESSIONE**

Tutte le spese di qualsivoglia natura - nessuna esclusa od eccettuata - inerente la concessione, ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari.

#### **ART. 17 PERSONALE**

Il Concessionario dovrà destinare alla gestione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della T.O.S.A.P. e della TARSUG il personale necessario per il buon funzionamento del servizio.

A richiesta dell'Amministrazione, la ditta concessionaria dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione, nulla osta del collocamento.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, la Ditta concessionaria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

Il concessionario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La ditta concessionaria è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte della Ditta concessionaria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

La ditta concessionaria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e previdenziale dei dipendenti addetti all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Il concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il personale dovrà essere sostituito su richiesta esplicita dell'Amministrazione Comunale, qualora il suo comportamento incida sulla qualità e serietà del servizio.

Parimenti, l'Amministrazione Comunale è da ritenersi estranea - così come in effetti lo è - e sollevata da ogni responsabilità per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti tra il Concessionario e coloro - dipendenti prestatori d'opera - che espletano il servizio oggetto della concessione.

Il Concessionario dovrà espletare i servizi tenendo nei riguardi del pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con gli Amministratori ed i Funzionari del Comune incaricati delle funzioni di controllo e di vigilanza del servizio.

È fatto obbligo al concessionario aggiudicatario di assumere, a full-time con contratto a tempo indeterminato, con lo stesso inquadramento professionale e con tutti i diritti acquisiti, gli impiegati e gli operai che svolgono il servizio oggetto della gara presso il concessionario uscente.

## **ART. 18 AFFISSIONI**

Le richieste saranno fatte direttamente al Concessionario il quale vi provvederà a mezzo del proprio personale. Tutti i manifesti oggetto di imposta dovranno essere muniti del regolare bollo a calendario indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto dovrà restare esposto al pubblico.

Per le riduzioni e le esenzioni dei diritti sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.507/93, avuto riguardo agli artt. 20 e 21 e successive m.e.i.

Il Concessionario dovrà provvedere, su segnalazione del Comune, alla immediata copertura delle affissioni e pubblicità abusive secondo quanto disposto dall'art. 24, comma terzo del D. Lgs. n. 507/93.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata sull'apposito registro cronologico.

## **ART. 19 ADEMPIMENTI E PAGAMENTO DELL'AGGIO**

Il Concessionario, trimestralmente, ai fini della riscossione dell'aggio, deve trasmettere all'Ufficio Tributi del Comune di Jesi:

a) rendicontazione trimestrale in formato cartaceo e su files excel contenenti l'indicazione di quanto riscosso per ogni singolo tributo, suddiviso nelle singole categorie componenti, nonché gli estremi delle bollettazioni

effettuate nel trimestre, nonché gli estratti conto trimestrali dei conti correnti postali relativi ai singoli tributi gestiti;

b) elencazione dei cartelli esistenti rimossi e di quelli installati, sia in sostituzione degli esistenti, sia nuovi, completi ciascuno (esistenti rimossi e installati) di una scheda riepilogativa in formato A4 riportante i seguenti dati:

- codice di identificazione;
- tipo di impianto;
- localizzazione;
- pubblica affissione: commerciale, istituzionale, necrologica;
- dimensioni in metri;
- superficie spazio in metri quadrati;
- orientamento rispetto l'asse stradale;
- collocazione;
- fotografia a colori;
- riferimento planimetrico della posizione su cartografia in scala 1:5000;

c) aggiornamento trimestrale della mappa generale degli impianti pubblicitari con l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione, da riportare su planimetria in scala 1:5000;

d) regolare fattura trimestrale a fronte dei corrispettivi maturati, trattenendo dagli incassi relativi alle entrate di cui al presente capitolato gli importi dei crediti maturati.

Ad ogni ricevimento delle fatture trimestrali la stazione appaltante provvederà ai sensi dell'art. 16 bis della legge n. 2/2009 all'acquisizione d'ufficio del DURC dagli istituti o dagli enti abilitati.

## **ART. 20 VERSAMENTI**

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP e TARSUG deve essere realizzata mediante l'apertura di due distinti conti correnti postali, l'uno per i versamenti dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, l'altro per i versamenti TOSAP e TARSUG. Tali conti correnti postali devono essere accesi in modo da garantire il collegamento on line, assicurando al Comune di Jesi, sin dall'inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso, la disponibilità della password per ottenere informazioni sui saldi e sui movimenti relativi agli stessi.

L'ammontare delle riscossioni effettuate per le attività di cui al presente capitolato, al netto sia delle spese di notifica e degli oneri vari che dell'aggio o altre competenze maturate dal Concessionario, dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza annuale al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, rispetto al trimestre precedente.

Nel caso in cui, per ogni singolo tributo, le riscossioni annue si rilevassero inferiori al minimo garantito, il versamento al Comune di Jesi della differenza dovuta sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune di Jesi si applicano le penalità previste dal presente capitolato.

**ART. 21**  
**STAMPATI - BOLLETTARI - REGISTRI - CONTABILITA'**

Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio, così come previsti dal Decreto Ministeriale 26.04.1994, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 06.06.1994.

La gestione contabile del servizio comporta:

**1. CONTI CORRENTI POSTALI:**

Il concessionario e' tenuto ad attivare appositi conti correnti postali, a questi intestati, uno per la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e Tassa smaltimento rifiuti giornaliera e l'altro per la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi, dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta del Comune.

**2. BOLLETTARI:**

I bollettari prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile Ufficio Tributi.

Su ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

Ciascuna bolletta dovrà contenere la chiara indicazione:

- del nominativo del contribuente,
- della causale di pagamento,
- della somma pagata, distinta nelle sue componenti,
- della firma dell'incaricato della riscossione.

Dovranno essere previsti anche una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Responsabile Ufficio Tributi da usare per i rimborsi, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso.

**3. REGISTRI:**

Il Concessionario dovrà tenere un elenco cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.).

E' altresì obbligato alla tenuta di un registro delle riscossioni giornaliera distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Responsabile Ufficio Tributi. Gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso.

Dovrà, inoltre, tenere un registro di carico dei bollettari preventivamente vidimato dal Responsabile Ufficio Tributi sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

**4. ELENCHI:**

Il Concessionario dovrà tenere un elenco dei contribuenti dell'Imposta sulla pubblicità e dell'occupazione, sia permanente che temporanea, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti



successivi.

Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti sopra indicati deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

Oltre ai documenti sopra previsti il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- 1) denunce presentate dai contribuenti a norma dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93;
- 2) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- 3) situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate alla Tesoreria Comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 507/93.

Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali il concessionario deve compilare in duplice copia situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 507/93, al Comune; la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

Il concessionario deve trasmettere alla Direzione Generale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ogni anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati gli estremi dei versamenti alla Tesoreria Comunale.

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso la concessionaria, o presso il Comune alla cessazione della concessione, per eventuali controlli per un periodo di anni dieci dalla data dell'ultima operazione.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

## **ART. 22 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il servizio affissioni e pubblicità, dovrà essere eseguito con la massima puntualità, regolarità e decoro, tanto nel centro quanto nelle altre zone.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale e' concessa.

Il Concessionario dovrà denunciare immediatamente al Comune le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti relativamente ai tributi oggetto della concessione per i provvedimenti del caso.

Il Concessionario è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la situazione della pubblicità permanente, con tutte le indicazioni necessarie e richieste.

Il Concessionario è tenuto inoltre a segnalare immediatamente al Comune di Jesi tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso del Concessionario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.

Il Concessionario è obbligato a fornire all'Ente la rendicontazione degli incassi, dettagliati per contribuente e suddiviso per tipologia di tributo.

## **ART. 23**

### **VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Amministrazione Comunale, sotto il controllo diretto del Responsabile del Servizio Tributi, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente od a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Capitolato: a tal fine potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante alla stessa dal presente Capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono condurre disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 15 dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

Se la Concessionaria non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della Civica Amministrazione, non risultassero valide, l'amministrazione, irrogherà, con atto motivato, le penalità di cui al successivo articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.

Al fine di cui sopra il Concessionario e' tenuto a fornire al Comune di Jesi tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici agli incaricati del Comune, ai quali dovranno essere forniti tutti i chiarimenti e le notizie utili per il controllo del servizio.

## **ART. 24**

### **PENALITA'**

Verrà data applicazione alle penali nelle seguenti fattispecie secondo gli importi per ciascuna indicati:

- a) affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- b) affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- c) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere Euro 25,00 per manifesto.
- d) ritardi nei versamenti: sugli importi non versati a carico del Concessionario è applicata l'indennità di mora pari al tasso di interesse legale vigente, maggiorato di due punti, oltre ad una maggiorazione del 10 per cento se il ritardo supera i 30 giorni.
- e) mancata attivazione del sistema informatizzato di gestione dei tributi previsto all'art. 9 entro due mesi dalla firma del contratto: il Concessionario dovrà corrispondere Euro 5.000,00 (cinquemila/00)
- f) mancato rispetto degli adempimenti relativi alla presentazione del progetto e all'installazione degli impianti delle pubbliche affissioni previsti all'art. 10 del presente capitolato: il Concessionario dovrà corrispondere Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- g) mancata consegna delle password di accesso ai conti correnti postali previsti all'art. 20, entro trenta giorni dalla stipula del contratto o entro sette giorni dalla data di modifica della password: Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- h) ogni altro caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza: al Concessionario potrà essere inflitta una penale, determinata con provvedimento dirigenziale di importo compreso tra € 100,00 (cento/00) ed € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal

ricevimento della contestazione medesima.

Se la Concessionaria non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della Civica Amministrazione, non risultassero valide, l'Amministrazione, irrogherà, con atto motivato, le penalità di cui al successivo articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.

L'ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r o a mezzo fax.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può provvedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni che possono essergli derivati dall'inadempimento, nonché la possibilità di pronunciare la decadenza e/o risolvere anticipatamente il contratto, quando ne ricorrano i presupposti.

## **ART. 25 ASSICURAZIONE**

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e rimanere in essere per tutta la durata della concessione.

## **ART. 26 CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Amministrazione e ditta concessionaria in ordine alle norme del presente contratto, dovrà essere deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa l'Amministrazione appaltante.

## **ART. 27 DECADENZA DALLA CONCESSIONE - SOSTITUZIONE DEL COMUNE**

L'Amministrazione Comunale potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni nei seguenti casi di inadempienza da parte del Concessionario:

- per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio e non aver ottemperato a quanto disposto dagli artt. 10 e 51 del D.Lgs. 507/93;
- ove per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore, sospenda il servizio per oltre 48 ore;
- per non aver prestato od adeguato la cauzione di cui all'art. 6
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza del Concessionario verrà pronunciata dall'amministrazione comunale, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, anche nei seguenti altri:

- fallimento;
- subappalto del servizio;
- inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente accertata mediante acquisizione d'ufficio del DURC ai sensi dell'art. 16 bis della legge n. 2/2009;
- inadempienza contrattuale grave.

L'Amministrazione comunale procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a.r., assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide dall'Amministrazione verrà dichiarata, con atto dell'Amministrazione stessa, la decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione del contratto.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Verificandosi la decadenza dalla concessione il Comune avrà la facoltà di avvalersi dell'organizzazione del Concessionario necessaria per la continuazione del servizio stesso in economia o a mezzo di altro assuntore e ciò fino a che non sia stato possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Il Comune procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

Il Comune avrà, in tal caso, anche il diritto di acquistare tutto il materiale del Concessionario a prezzo d'estimo, da determinarsi d'accordo tra le parti.

La decadenza dalla concessione porterà con sé l'incameramento della cauzione e l'acquisizione degli impianti installati dal Concessionario, che passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza dalla concessione.

## **ART. 28 ESECUZIONE D'UFFICIO**

In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente Capitolato qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

## **ART. 29 RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del

C.C. in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ai sensi dell'art 1671 del C.C.

### **ART. 30 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D. LGS. 196/2003**

Il Concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo Decreto.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il Concessionario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

### **ART. 31 RIFERIMENTI NORMATIVI – ALLEGATI**

L'affidamento della concessione è regolata dalle seguenti disposizioni :

- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
  - L. 27 luglio 2000, n. 212;
  - D.M. Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
  - D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ove espressamente richiamato;
  - L. 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
  - Regolamento di Polizia Urbana;
  - Regolamento TARSUG;
  - Regolamento Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche Affissioni;
  - Regolamento TOSAP, permanente e temporanea;
  - Regolamento generale delle entrate comunali;
- e da ogni altra normativa vigente relativa alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.

#### **ALLEGATI**

- Variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per Affissioni, approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del D. Lgs. 507/1993, con Deliberazione n. 74 del 30.03.2009 e relative Norme Tecniche di Attuazione.